

CONVENZIONE QUADRO della CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Tra

la Città metropolitana di Milano (di seguito "Città Metropolitana") con sede in Via Vivaio,1, nella persona del Direttore del Settore Politiche del Lavoro- Federico Ottolenghi,

E

le ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO:

Assolombarda
Confcommercio
APA Confartigianato
A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie
CNA Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa
Federdistribuzione
ABI
Confindustria Alto Milanese

le ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI:

CGIL
CISL
UIL

le ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE COOPERATIVE SOCIALI:

Confcooperative
Lega Coop
AOI-Cooperazione e Solidarietà Internazionale
UECoop Lombardia
AGCI Lombardia
U.NI.COOP Lombardia

ALTRI SOGGETTI SOSTENITORI

CDO-Compagnia delle Opere
Assolavoro

Premesso

Che l'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede che i servizi competenti possano stipulare, "sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68", con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e con i loro consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone con disabilità e persone svantaggiate (ai sensi della l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - art. 10 - comma 2) presso le cooperative sociali di tipo «B», nei confronti delle quali le imprese si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro;

Vista la dgr XI/2460 del 18/11/2019 con cui la Giunta regionale approva lo schema di convenzione quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le parti firmatarie condividono l'obiettivo di favorire il diritto all'integrazione socio-lavorativa per tutte le persone iscritte nelle liste della L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, secondo i criteri individuati in sede di Comitato L.R.13/2003 e definiti con provvedimento regionale.

Le parti si impegnano a valorizzare la funzione formativa del lavoro e la centralità della persona, facendo esprimere al meglio le potenzialità lavorative delle persone con disabilità e cercando di affermare una cultura di inclusione nei singoli territori.

Considerata la crescente rilevanza che l'art. 14 ha assunto in Lombardia per l'occupazione delle persone con disabilità, le Parti firmatarie intendono favorire ulteriormente questo processo e far convergere gli sforzi anche per innalzare la qualità dell'occupazione nell'ambito delle convenzioni sottoscritte ai sensi di tale norma.

Per attuare tali obiettivi le Parti Firmatarie concordano di favorire gradualmente la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art 14 del D.lgs 276/2003 al più ampio numero possibile di datori di lavoro in obbligo ai sensi della L. 68/99, innalzando al tempo stesso i requisiti di accesso che assicurino la qualità del lavoro e una maggiore tutela dei lavoratori.

Art. 2 Soggetti ammessi

Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 276/2003:

a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all'albo delle società cooperative previsto dall'art. 2512 c.c. e ad un'associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.

b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l'adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.

c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all'albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e ss.mm. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l'Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.

d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all'albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall'ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.

e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un'efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.

f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.

g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d'ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.

h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.

i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva.

L'attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti

firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall'associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.

Art. 3 Modalità di accesso

I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative presentano richiesta scritta di stipula della convenzione Art. 14 al competente servizio del Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano attraverso le modalità indicate in appendice al modello di convenzione

Art. 4 Criteri di computo

Il datore di lavoro committente, per la durata della commessa, potrà computare i lavoratori con disabilità assunti dalla cooperativa sociale ai fini della copertura di cui alla legge 68/99 per un numero massimo di posti stabiliti dall'Art. 5., a condizione che la restante quota d'obbligo sia stata assolta attraverso gli strumenti di cui agli artt. 3, 5, 11 e 12 della legge 68/99. Allegato d.g.r. n. 2460 del 18/11/2019

Ai fini della copertura dei posti da computare mediante la convenzione, ciascun lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo pieno corrisponde ad una quota di computo. I lavoratori con contratto di lavoro part-time potranno corrispondere ad una quota di computo a condizione che l'orario del contratto sia superiore al 50% rispetto al CCNL applicato dalla cooperativa.

Solo nel caso di lavoratori con difficoltà a svolgere attività lavorativa per un orario superiore o uguale al 50% del tempo pieno previsto dal CCNL applicato, certificata dal servizio socio-sanitario territoriale competente e/o dal parere del Comitato tecnico, è possibile l'attribuzione di una quota di computo unitaria per contratti part time con orario inferiore o uguale al 50% rispetto al CCNL.

I contratti individuali di lavoro non potranno prevedere in nessun caso orari di lavoro inferiori alle 10 ore settimanali rispetto al CCNL applicato.

Art. 5 Oggetto delle convenzioni e criteri di deducibilità

1. Le convenzioni hanno per oggetto nuovi inserimenti di lavoratori con disabilità assunti con contratto di lavoro subordinato anche a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.

2. Le cooperative dovranno applicare il CCNL della cooperazione sociale o del settore di attività stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Le convenzioni, in subordine, possono avere per oggetto trasformazioni di contratti di lavoro già in essere, da part-time a tempo pieno, purché comportino ampliamenti dell'orario di lavoro del contratto individuale pari ad almeno il 40% con riferimento al relativo CCNL applicato, la trasformazione da tempo determinato a tempo

indeterminato e la proroga di contratti già esistenti, nel rispetto della normativa vigente e di quanto disposto nella presente convenzione.

4. Nel caso in cui l'Impresa committente e la Cooperativa sociale avessero in corso commesse di lavoro al di fuori del campo di applicazione della convenzione quadro ex Art. 14 del D.Lgs. 276/03 e volessero stipulare una Convenzione ex Art. 14 del D.Lgs. 276/03 in continuità di tipologia di commessa, le medesime parti si impegnano reciprocamente a disciplinare la trasformazione della commessa secondo quanto stabilito dalla presente convenzione quadro.

5. Le convenzioni sono riservate a lavoratori con particolari difficoltà di inserimento lavorativo secondo i criteri che vengono definiti con provvedimento regionale in conformità con il sistema di profilazione per l'accesso ai servizi per il lavoro dei disabili. È possibile l'inserimento lavorativo di altri lavoratori disabili di particolare difficoltà, ma non rientranti in detti criteri, previo parere del Comitato Tecnico Provinciale.

Per la determinazione del numero massimo di assunzioni deducibili in convenzione art. 14 sono stabiliti i massimali di seguito descritti.

a) Per i Datori di Lavoro associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo:

- N. 1 lavoratore con disabilità se il datore di lavoro committente occupa fra i 15 e i 35 dipendenti;
- N. 2 lavoratori con disabilità se il datore di lavoro committente occupa tra i 36 e i 78 dipendenti;
- N. 3 lavoratori con disabilità se il datore di lavoro committente occupa tra i 79 e i 120 dipendenti;
- Non più del 40 % della quota di riserva prevista dall'art. 3 c.1 punto a) della Legge 68/99 se il datore di lavoro committente occupa oltre 120 dipendenti;

b) Per i Datori di Lavoro non associati o non aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo per la prima volta su tutto il territorio nazionale di una convenzione art. 14:

- N. 1 lavoratore con disabilità se il datore di lavoro committente occupa fra i 15 e i 35 dipendenti;
- N. 1 lavoratori con disabilità se il datore di lavoro committente occupa tra i 36 e i 78 dipendenti;
- N. 1 lavoratori con disabilità se il datore di lavoro committente occupa tra i 79 e i 120 dipendenti;
- Non più del 30 % della quota di riserva prevista dall'art. 3 c.1 punto a) della Legge 68/99 se il datore di lavoro committente occupa oltre 120 dipendenti;

Tali datori di lavoro, in fase di rinnovo o proroga della convenzione saranno ammessi ai massimali di cui alla lettera a) del presente articolo.

Ai fini della base di computo per determinare la quota di riserva e quindi il numero di assunzioni deducibili in art. 14, si considera di norma l'organico/quota di riserva delle sedi operative che insistono sul territorio provinciale. E' possibile considerare per la base di computo anche le sedi operative esterne al territorio provinciale, ma che si trovano nei confini regionali.

L'Azienda già in possesso di provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale da almeno due anni (ex art. 5 legge 68/99) potrà ridurre la percentuale di esonero con conseguente ampliamento del limite massimo dei posti deducibili in convenzione art. 14 per l'aliquota corrispondente, fino al raggiungimento della percentuale massima del 60% della propria quota di riserva e fino al termine della convenzione.

In tutti i casi i datori di lavoro con base di computo superiore a 120 dipendenti di cui alla lettera a) e b) del presente articolo potranno coprire la propria quota di riserva di cui all'art. 3 legge 68/99 attraverso l'attivazione congiunta dell'istituto dell'esonero di cui all'art 5 legge 68/99 e i relativi massimali deducibili in art 14 D.lgs 276/2003, fino alla concorrenza complessiva dell'80% dell'intera quota di riserva, sommando le quote relative ai due istituti.

Art. 6 Individuazione dei lavoratori

Il servizio del Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, in accordo con la cooperativa sociale, provvederà ad individuare i lavoratori/trici con disabilità da inserire al lavoro tramite l'art. 14 d.lgs. 276/2003 tra i soggetti in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui al precedente art.5, tenuto conto:

1. della compatibilità tra attività svolta dalla cooperativa, profilo del lavoratore/trice
2. distanza tra luogo di lavoro e domicilio, nonché del tempo di percorrenza e presenza dei servizi pubblici per il trasporto.

Ogni singolo lavoratore/trice così individuato non potrà essere inserito contemporaneamente in più di una convenzione. Lo stesso servizio occupazione disabili della Città metropolitana di Milano provvederà a rilasciare il relativo certificato di nulla osta all'assunzione alla cooperativa interessata, anche quando questa abbia sede legale in altro territorio provinciale.

Art. 7 Durata della convenzione

Le convenzioni avranno durata pari al contratto di affidamento della commessa e comunque non inferiore a dodici mesi e non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabili, con richiesta da presentarsi 60 giorni prima della scadenza.

Il servizio del Collocamento Mirato si riserva di verificare, in qualunque momento, il rispetto delle disposizioni di ogni singola convenzione e di assumere i necessari provvedimenti, anche ai fini di un eventuale rinnovo.

Art. 8 Valore della commessa

Il valore delle commesse deve rispettare il seguente coefficiente di calcolo:

$$VUC \geq CP + (N \times CL)$$

VUC = Valore unitario della nuova commessa al netto di IVA

CP = Costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/dei soggetto/i con disabilità)

N = Numero dei lavoratori svantaggiati assunti in cooperativa in attuazione della convenzione

CL = costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità

Ai fini della valutazione del fattore CL (costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità) si farà riferimento al contratto collettivo nazionale di categoria sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di eventuali accordi di secondo livello applicati al lavoratore nel contratto di assunzione dalla cooperativa sociale. Il costo annuo del lavoratore con disabilità è calcolato, ai sensi della L.381/91, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e in nessun caso può comprendere altri costi non pertinenti quali, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, i costi formativi, organizzativi, di tutoraggio.

Al fine della valutazione del fattore CP (costo di produzione), si farà riferimento a quanto previsto alla voce B del conto economico del bilancio CEE (ammortamento, attrezzature, materiale, costi fissi), ai costi formativi, organizzativi, di tutoraggio e a quanto indicato nel contratto di affidamento della commessa. Il servizio di tutoraggio dovrà obbligatoriamente essere garantito dalla Cooperativa.

Per i lavoratori assunti con disabilità psichica/intellettuale, con disabilità sensoriale o con determinate tipologie di disabilità, il Collocamento Mirato potrà valutare la possibilità di un tutor esterno alla cooperativa, individuato nell'ambito di un soggetto che abbia requisiti specialistici con riferimento alle specifiche necessità del lavoratore, o di eventuali altri supporti specifici al tipo di disabilità al fine di supportare le fasi di inserimento, con riferimento ai colloqui di lavoro e alla formazione post-assunzione.

In tali casi, la convenzione definisce la quota dei costi relativi al tutoraggio e ai supporti specifici a carico della commessa e la quota eventuale coperta da finanziamento pubblico.

Il costo di altri lavoratori coinvolti nello svolgimento della commessa, non conteggiati nel valore N, rientra nei costi di produzione.

Per l'adesione alla convenzione le parti fanno riferimento al Format allegato alla presente Convenzione Quadro.

Art. 9 Avvio della commessa

Qualora, entro 60 giorni dalla stipula della convenzione, tra le parti non si sia provveduto all'avvio della commessa e/o la cooperativa sociale non abbia provveduto

all'assunzione del/dei lavoratore/tori in possesso dei requisiti e delle caratteristiche, come sopra individuate, il Collocamento Mirato competente potrà dichiarare decaduta la convenzione ad ogni effetto.

Art. 10 Sostituzione del personale

Qualora il rapporto con il lavoratore inserito ai sensi della convenzione venga a cessare in corso di commessa, la cooperativa sociale e il Collocamento Mirato competente, avranno 60 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione.

Art. 11 Monitoraggio

Il Collocamento Mirato provvede, con cadenza almeno annuale, a monitorare lo stato di avanzamento delle convenzioni sottoscritte ai sensi della presente convenzione quadro e a mettere a disposizione tali dati alle parti firmatarie della stessa e a Regione Lombardia. Il monitoraggio fa riferimento ai seguenti dati/informazioni che saranno esposti in maniera aggregata:

- dati relativi ai datori di lavoro sottoscrittori
- numero di disabili assunti in convenzione per tipologia di rapporto di lavoro (TI/TD) e orario settimanale
- numero di disabili assunti in convenzione e tipo di disabilità
- numero di disabili assunti per tipologia di contratto, e durata del contratto individuale di lavoro, per tipo di genere, età e tipo di disabilità
- valore della commessa
- durata della commessa
- attività della commessa

Art. 12 Ambito di applicazione

La presente convenzione quadro territoriale si applica a tutte le singole convenzioni art.14 stipulate successivamente alla validazione della stessa da parte di Regione Lombardia.

Art. 13 Aggiornamento

Le parti firmatarie si impegnano a riformulare la presente convenzione quadro qualora le disposizioni contenute nell'art. 14 d.lgs. 276/2003 e/o le direttive regionali subiscano modificazioni.

Art. 14 Validazione

La presente convenzione quadro sarà trasmessa dalla Città metropolitana di Milano alla Regione Lombardia per la validazione.

Art. 15

Le parti si impegnano a diffondere e promuovere a livello territoriale la convenzione quadro, salvaguardando l'uniformità di attuazione dell'art.14 sull'intero territorio regionale.

L'adesione successiva alla presente convenzione quadro da parte delle altre associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale è subordinata alla valutazione delle parti sottoscrittrici, con specifico riferimento al CCNL da applicarsi alle singole convenzioni per assicurare la maggior tutela dei lavoratori.

Letto e sottoscritto

la CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Il Direttore del Settore Politiche del Lavoro-Federico Ottolenghi

le ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO:

Assolombarda

Confcommercio

APA Confartigianato

A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

CNA Confederazione nazionale dell'artigianato edella piccola e media impresa

Federdistribuzione

ABI

Confindustria Alto Milanese

le ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI:

CGIL

CISL

UIL

le ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE COOPERATIVE SOCIALI:

Confcooperative

Lega Coop

AOI-Cooperazione e Solidarietà Internazionale

UECoop Lombardia

AGCI

ALTRI SOGGETTI SOSTENITORI

CDO-Compagnia delle Opere

Assolavoro

FORMAT di Convenzione

Carta intestata del datore di lavoro privato

“Proposta di Convenzione” fra privato datore di lavoro, Cooperativa sociale di tipo B, Collocamento Mirato della Città Metropolitana di Milano¹ per l’attuazione dell’art. 14 del D.lgs. 276/03

Protocollo del Collocamento Mirato:

Visti:

- l’art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e la relativa Convenzione Quadro stipulata il __.__.__ validata il __.__.__ con delibera regionale n° _____,

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e il D.lgs. 8 novembre 1991 n. 381;

tra

- il Collocamento Mirato, rappresentato dal dirigente di Afolmetropolitana _____ nella persona di _____,

- il datore di lavoro _____ (da ora in poi denominato “Azienda”) con sede legale in _____, via _____ Partita Iva n _____,

nella persona del legale rappresentante _____,

- la Cooperativa Sociale _____ con sede in _____, via _____, Partita Iva n _____,

nella persona del legale rappresentante _____;

si conviene e si stipula la presente convenzione:

Atteso che le parti firmatarie hanno letto la Convenzione Quadro Territoriale sottoscritta il ... fra i servizi di cui all’art 6, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all’articolo 8 della stessa legge e ne hanno fatto propri i principi, le finalità e le disposizioni;

1. Inserimento lavorativo

La Cooperativa sociale è tenuta ad effettuare l'integrazione lavorativa di n.... disabili, individuati con il competente Collocamento Mirato entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della presente convenzione, da inquadrarsi al livello_____ del CCNL _____ applicato dalla cooperativa relativo alle mansioni effettivamente svolte e secondo l'eventuale percorso formativo concordato tra la Provincia/Città metropolitana di _____, la Cooperativa sociale e il Servizio preposto all'integrazione lavorativa dei disabili.

2 Conferimento di commesse

L'Azienda si impegna, a fronte dell'inserimento lavorativo di n _____ lavoratori/trici disabili, ad affidare alla Cooperativa sociale una nuova commessa di lavoro individuata con separato atto scritto nel rispetto dei criteri definiti dalla convenzione quadro. Il separato atto scritto concernente gli accordi sulla commessa deve essere firmato prima o contestualmente all'inserimento del disabile e la cooperativa attiverà l'inserimento del medesimo successivamente alla firma di tale atto.

Nel medesimo atto dovranno essere esplicitati:

- le rateizzazioni delle fatturazioni;
- i tempi massimi di pagamento e di esecuzione delle diverse fasi della nuova commessa;
- la forma di tutela economica nei confronti del disabile in caso di inadempimento del contratto ad opera di una delle parti contraenti. (clausola facoltativa)
- il valore della commessa, determinato in base alla seguente formula:

$$VUC > CP + (N * CL)$$

VUC = Valore unitario della nuova commessa al netto di IVA

CP = Costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/dei soggetto/i con disabilità)

N = Numero dei lavoratori svantaggiati assunti in cooperativa in attuazione della convenzione

CL = costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità

In tale modo il separato atto scritto renderà vincolanti gli obblighi delle parti.

3. Obblighi per la Cooperativa sociale

La Cooperativa sociale si impegna a corrispondere ai lavoratori/trici disabili inseriti nella propria struttura, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicato. Si impegna altresì a realizzare le commesse affidate dall'Azienda secondo le modalità individuate con separato atto scritto.

4. Obblighi per l'Azienda

L'Azienda si impegna a corrispondere periodicamente, dietro presentazione di regolare fattura, alla Cooperativa sociale una quota del valore della commessa di lavoro, come concordato tra le parti nel separato atto scritto.

5. Inadempimento

Qualora l'azienda ritenga non soddisfacente l'attività prestata in esecuzione del presente accordo, contesterà il non corretto adempimento alla Cooperativa sociale, assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Nell'eventualità in cui permanga l'inadempimento, la committente potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso al competente Collocamento Mirato, che provvederà alla ricollocazione del disabile.

Qualora l'Azienda non riconoscesse le quote spettanti della commessa di lavoro nei termini previsti da quanto sottoscritto dalle parti, la Cooperativa sociale contesterà il non corretto adempimento e assegnerà un congruo termine per l'adempimento. Nell'eventualità in cui l'inadempimento permanga la Cooperativa potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese. L'Azienda risulterà non ottemperante per la quota di riserva applicata in convenzione ex art.14 dalla data di risoluzione del contratto stesso.

Il contratto di lavoro stipulato tra il lavoratore e la Cooperativa sociale si risolverà e la persona disabile tornerà in carico ai Servizi preposti per l'integrazione lavorativa dei disabili per la sua ricollocazione.

6. Adempimento Convenzioni

Il competente Collocamento Mirato, verificherà il corretto adempimento degli obblighi assunti dalle parti, in particolare per quanto concerne la permanenza delle condizioni che consentono l'inserimento lavorativo del lavoratore/trice all'interno dell'attività svolta dalla Cooperativa sociale.

Qualora riscontri l'inosservanza dei contenuti del presente accordo, ovvero delle disposizioni di legge previste al riguardo, il competente Collocamento Mirato, potrà dichiarare decaduto ad ogni effetto l'accordo di cui alla presente convenzione, con emanazione dei provvedimenti conseguenti.

7. Durata della Convenzione

In presenza della commessa di lavoro già formalizzata tra le parti, il competente Collocamento Mirato, si impegna, in base ai requisiti definiti nella Convenzione Quadro, ad individuare il/i lavoratore/i disabile/i da inserire nella Cooperativa sociale.

La durata della presente convenzione è pari alla durata individuata nella commessa di lavoro, di _____ mesi. È esclusa la possibilità di tacito rinnovo.

La decorrenza del presente atto, e dei conseguenti effetti, è a valere dalla data di presentazione del medesimo al competente Collocamento Mirato.

Nell'ipotesi in cui la commessa di lavoro termini prima del tempo pattuito, il Servizio per l'Occupazione dei Disabili, in collaborazione con il Servizio per l'integrazione lavorativa dei disabili avente in carico il medesimo, si attiverà per individuare le soluzioni più adeguate sul territorio provinciale.

L'Azienda

La Cooperativa sociale

IL Collocamento Mirato

Appendice

La presente convenzione deve essere compilata e presentata tramite il sistema COB Sintesi della Città metropolitana di Milano all'indirizzo.....

Come definito dalla DGR XI/2460 del 18/11/2019, il target dei lavoratori destinatari dell'art 14 è individuato

negli iscritti alle liste della l 68/99 profilati in fascia 3 e 4 in base al sistema di profilazione regionale

da altri soggetti individuati dal Collocamento Mirato con parere del Comitato tecnico di cui all'art 8 della l 68/99 e successive modificazioni